

Ancona, li 04-09-2006

Prot. n. 1640
Circ. n. 15

A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

OGGETTO: Obbligo della progettazione impianti di riscaldamento.

E' pervenuto a questo Consiglio un quesito in merito all'obbligo della progettazione degli impianti termici.

In particolare si chiede se le vigenti normative fissino un limite di potenzialità al di sotto del quale la progettazione degli impianti non sia obbligatorio.

Quest'Ordine, dopo aver approfondito la questione, è giunto alla determinazione che la progettazione degli impianti termici è sempre obbligatoria senza alcun limite di potenzialità. Ciò è dettato dalle disposizioni legislative vigenti in tema di progettazione degli impianti termici che nel seguito vengono richiamate:

- Legge 5 Marzo 1990 n. 46;
- D. P. R. 6 Dicembre 1991 n. 447;
- Circolare M. I. n. 3439 del 1998;
- Legge n. 10 del 9 Gennaio 1991;
- D.P.R. del 26/08/1993, n. 412, modificato dal D.P.R. 551/99
- D. Lgs. 23 settembre 2005 n. 192;

In particolare, dall'esame della normativa, allegata in stralcio, ed in particolare dalla lettura della Legge n. 10/91, si evince che la progettazione degli impianti termici è imposta per tutti gli impianti termici come definiti dall'allegato "A" al D.lgs 23 settembre 2005 n. 192.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO
Dott. Ing. Graziano Falappa



IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Raffaele Solustri

Allegato: stralcio normativa di riferimento



LEGGE 5 MARZO 1990, N. 46

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

.....

Art. 6.

Progettazione degli impianti

2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 DICEMBRE 1991, N. 447

Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Per edifici adibiti ad uso civile ai fini del comma I dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, di seguito denominata "legge", si intendono le unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili.
2. Sono soggetti all'applicazione della legge, per quanto concerne i soli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge, anche gli edifici adibiti a sede di società, ad attività industriale, commerciale o agricola o comunque di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali o economici.

Art. 4.

Progettazione degli impianti

1. Fatta salva l'applicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cui all'art. 6 della legge è obbligatoria per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento dei seguenti impianti:
e) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge, per le canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigororie ora;

Circ Min Industria 3439 del 1998

1. Ambito di applicazione

Edifici adibiti ad uso civile

Per quanto concerne l'ambito di applicazione della legge n. 46 del 1990 occorre far riferimento non solo ai tipi di impianti, ma anche agli immobili, e precisamente agli "edifici adibiti ad uso civile" (art. 1, comma 1, legge n. 46 del 1990) ove sono installati.

Solo l'attività relativa agli impianti elettrici è sempre e in ogni caso soggetta alle disposizioni dettate dalla legge in esame, qualsiasi sia il tipo di immobile.

Gli altri sei tipi di impianti sono soggetti alle disposizioni della legge n. 46 del 1990 e del relativo regolamento soltanto se relativi ad "unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili" (art. 1, 1° comma, D.P.R. n. 447 del 1991).

Dunque, ai fini della Legge n.46 del 1990, va preso a riferimento non l'edificio civile nella sua globalità, bensì la singola unità immobiliare. Tali edifici devono essere destinati:

- a) ad uso abitativo;
- b) a studio professionale;
- c) a sede di persone giuridiche private;
- d) a sede di associazioni, fondazioni, circoli, conventi e simili.

Nel caso di edificio costituito da diverse unità immobiliari, della quali alcune sono adibite "ad uso civile" (abitazione, studi professionali) ed altre "ad uso non civile" (negozi, banche, ecc.), l'applicazione della legge in esame sarà la seguente:

- a) per quanto riguarda le abitazioni, tutti gli impianti sono soggetti alla legge n. 46 del 1990;
- b) per quanto riguarda, invece i negozi, le banche, ecc. sono soggetti alla legge solo gli impianti elettrici.

Resta inteso che la legge n. 46 del 1990 trova integrale applicazione per i servizi comuni condominiali dell'edificio anche se le singole unità sono destinate ad uso diverso.

A titolo esemplificativo si riporta la seguente tabella:

DESTINAZIONE EDIFICI	EDIFICI ADIBITI A USO CIVILE	EDIFICI NON ADIBITI A USO CIVILE
USO ABITATIVO		
Abitazioni civili e rurali	X	
Collegi e conventi	X	
Case di pena	X	
Caserme	X	
ASSIMILABILI ALL'USO ABITATIVO		
Studio professionale, ufficio privato	X	
Studio di persone giuridiche private	X	
Sede di associazioni	X	
Sede di circoli	X	
OSPEDALI, CLINICHE, CASE DI CURA		
Ospedali, cliniche, case di cura		X
Ricovero o cura minori o anziani		X
Recupero tossicodipendenti		X
Recupero soggetti affidati a servizi sociali		X
ATTIVITA' RICREATIVE, ASSOCIATIVE, DI CULTO ED ASSIMILABILI		
Cinema, teatri, sale riunioni, sale congressi		X
Mostre, musei, biblioteche		X
Luoghi di culto		X
Bar, ristoranti, sale da ballo		X
ATTIVITA' COMMERCIALI		
Alberghi		X
Negozi		X
Magazzini di vendita		X
Supermercati		X
Esposizioni		X
ATTIVITA' SPORTIVE		
Piscine, saune		X
Palestre e simili		X
Servizi di supporto alle attività sportive		X
ATTIVITA' SCOLASTICHE A TUTTI I LIVELLI	X Dal 3 agosto 2003	
ATTIVITA' INDUSTRIALI E ARTIGIANALI		X

LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10 (modificata dal D.Lgs. 23 settembre 2005 n. 192)

Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

TITOLO II NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA NEGLI EDIFICI

Art. 25. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Sono regolati dalle norme del presente titolo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché mediante il disposto dell'art. 31, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.

Art. 26. PROGETTAZIONE, MESSA IN OPERA ED ESERCIZIO DI EDIFICI E DI IMPIANTI

1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, installazioni, modifiche, relative alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 28-1-1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'art. 1 in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli artt. 31 e 48 della legge 5-8-1978, n. 457. L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di

aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.

Art. 28. RELAZIONE TECNICA SUL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI

1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli artt. 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.

Il D.P.R. del 26/08/1993, n. 412, come modificato dal D.P.R. 551/99 stabilisce che deve intendersi:

Art. 1

Definizioni

f) per "impianto termico", un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;

Il D.lgs 23 settembre 2005 n. 192 definisce impianto termico come sotto riportato:

Articolo 2

Definizioni

2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni dell'allegato A.

Si riporta l'estratto dell'allegato "A":

12. "impianto termico" è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione **estiva ed invernale** degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; **tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.**